



COMUNE DI CARINARO

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. – 0815029250 – Telefax 081-5027596 – E-mail: comune@carinaro.telecompost.it

SERVIZIO LEGALE

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventitre, addì tredici del mese di settembre, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

Il **Comune di Carinaro** (di seguito Comune), C.F. 81001470616, in persona del Segretario Generale Dott. Salvatore Capoluongo, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Legale;

E

L'**Avv. Fabrizio Perla** del Foro di Napoli Nord (di seguito: legale), nato ad Aversa (CE) il 10.7.1964, con studio in Aversa (CE), in Via Roma n. 34, C.F. PRLFRZ64L10A512C;

in esecuzione della **delibera di G.C. n°__ del _____**, e della **determinazione dirigenziale n°__ del _____** di impegno spesa

si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e extragiudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico concerne la difesa e rappresentanza del Comune di Carinaro nel giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Stato con l'appello proposto dalla EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l. (già Ambyenta Campania S.p.A) - CF 11716780017) - con sede in Rivoli (TO) - in persona del dott. ing. Luca Alifano, in qualità di amministratore delegato e legale e rappresentante pro tempore e con il patrocinio disgiunto degli avvocati Claudio Vivani, Gianluigi Pellegrino, Lorenzo Lentini e Simone Abellonio - per l'annullamento e la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. V, 26 giugno 2023 n. 3844, resa nel giudizio R.G. 2254/2022

2. Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione dando atto che il compenso la somma omnicomprensiva di € 2.918,24, di cui € 2.000,00 per onorario, € 300,00 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari), € 92,00 per Cassa Avvocati (4%) ed € 526,24 per IVA al 22%.

Il compenso verrà pagato alle seguenti scadenze:

- 1° acconto, nella misura del 50%, pari ad € 1.000,00, oltre IVA e CPA, al conferimento dell'incarico, previa presentazione di fattura del legale;

- il saldo a seguito della conclusione dell'attività in oggetto, previa presentazione di fattura da parte del legale.

3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Il legale trasmetterà a mezzo PEC al Comune la documentazione prodotta dalle parti in corso di causa e, al termine dell'incarico, l'intero fascicolo di causa in formato elettronico onde consentire l'archiviazione digitale dello stesso.

4. Il legale dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica), e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c. A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

10. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.

11. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e da relativo consenso - che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati, mentre per quanto concerne le tariffe professionali si rimanda a quelle stabilite con delibera di G.C. n°6 del 31/01/2017, accettate dal legale in sede di partecipazione all'avviso pubblico per la formazione di una short list di avvocati.

13. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale.

PER IL COMUNE
(Dott. Salvatore Capoluongo)

IL LEGALE
(Avv. Fabrizio Perla)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE
(Dott. Salvatore Capoluongo)

IL LEGALE
(Avv. Fabrizio Perla)